

Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area: AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00127 del 31/03/2021

Proposta n. 405 del 30/03/2021

Oggetto:

E-MOBITALY S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICARICHE DEI VEICOLI PRESSO LE TORRETTE ELETTRICHE NELLA SEDE DI VIA DELLA PISANA, 1301- ROMA CIG Z79312EC45. - REVOCA DETERMINAZIONE N. A00092 DELL'11 MARZO 2021- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

Proponente:

Estensore	MENCARONI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DOMINICI INES	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM I. DOMINICI	_____firma digitale_____
Direttore	LO FAZIO AURELIO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

E-MOBITALY S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICARICHE DEI VEICOLI PRESSO LE TORRETTE ELETTRICHE NELLA SEDE DI VIA DELLA PISANA, 1301- ROMA CIG Z79312EC45. – REVOCA DETERMINAZIONE N. A00092 DELL'11 MARZO 2021- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

IL DIRETTORE

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche;

VISTA la determinazione del Segretario Generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle Aree e degli Uffici presso il Consiglio Regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018 n. 777) e successive modifiche;

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019 n.720 (Disciplina degli atti amministrativi e gestionali del Consiglio regionale del Lazio. Linea Guida e approvazione dei frontespizi. Revoca della determinazione 11 giugno 2015 n. 392”;

VISTA il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n.2 con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l'incarico di Direttore del Servizio “Amministrativo”;

VISTA la determinazione del Segretario generale del 25 gennaio 2021, n. A00016 con la quale alla Dott.ssa Ines Dominici è stato conferito l'incarico ad interim di dirigente dell'Area "Gestione risorse e servizi strumentali" istituita nell'ambito del Servizio "Amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” ed in particolare l'articolo 36, comma 2, lett. a) che disciplina l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia di rilievo comunitario;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di Contabilità Regionale);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26);

CONSIDERATO che il Consiglio regionale del Lazio, con deliberazione del 10 aprile 2020, n. 52, ha adottato il "Piano della performance per gli anni 2020-2022", individuando nella "Linea di indirizzo 1 (Un Consiglio di qualità)" l'obiettivo strategico 1.1 (Innalzamento del livello di sostenibilità energetico-ambientale e razionalizzazione dei costi): - miglioramento del livello di sostenibilità ambientale – riduzione di CO₂;

VISTA la determinazione del 29 settembre 2020, n. A00649 avente per oggetto: "*E-STATION S.r.l. - Affidamento diretto ai sensi del comma 2. dell'articolo 1), della legge 11 settembre 2020, n. 120, per la fornitura di colonnine elettriche e accessori – impegno di spesa di euro 46.477,12 CIG: ZB32E5B9B*", con la quale sono state acquistate numero otto (8) torrette elettriche per ricarica dei veicoli, con doppia presa ognuna, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio di Via della Pisana, 1301 suddivise e localizzate in due stazioni di ricarica: quattro presso il parcheggio riservato ai Consiglieri e quattro presso il parcheggio ottagonale riservato ai dipendenti, per un totale di sedici posti macchina di ricarica elettrica usufruibili da utenti, che ne facciano richiesta, autorizzati dall'Ente;

RITENUTO per rendere operativo il funzionamento delle torrette elettriche, di dover affidare all'esterno il servizio di gestione remota e in particolare la gestione delle ricariche e dei conseguenti pagamenti effettuati dagli utilizzatori: tramite apposita piattaforma web;

CONSIDERATO in rapporto alla offerta di idonea interfaccia con la piattaforma di E-mobitaly, di provvedere, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), legge 11 settembre 2020, n. 120, affidando il servizio in oggetto all'operatore economico EMOBITALY S.r.l., con sede legale in Milano, Largo Francesco Richini 2/A, C.F./P.I. 09560370968 – CIG Z79312EC45 per la durata di anni cinque dalla messa in esercizio delle infrastrutture di ricarica;

RITENUTO di nominare il responsabile unico del procedimento nella dott.ssa Ines Dominici quale dirigente ad interim della struttura competente, sul presupposto:

- del possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza ex articolo 31 del Codice e delle ricordate Linee Guida ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti;
- dell'assenza, come da dichiarazioni a tal fine rese dalla stessa, di situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziali, conformemente con quanto previsto dall'articolo 6 bis della l. 241/1990 e successive modifiche, dall'articolo 42 del Codice e dalle richiamate Linee Guida ANAC n. 15/2019;
- "persona autorizzata al trattamento dei dati personali" a esse relativi, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 411 bis, comma 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

DATO ATTO così come previsto nella su menzionata determinazione, che le operazioni di ricarica sono a titolo oneroso per gli utilizzatori al costo unitario di euro 0,25 (IVA inclusa) a KWh, soggetto a rivalutazione in base all'andamento del mercato elettrico;

VERIFICATO che il costo corrisposto dagli utilizzatori viene introitato dal gestore e riversato all'Amministrazione, previa decurtazione del 20% che il medesimo trattiene per la remunerazione dei propri costi operativi;

VERIFICATO che occorre anche integrare lo schema di contratto, approvato con determinazione A00092 dell'11 marzo 2021, con apposita intesa concernente il trattamento dei dati da parte del contraente, che si configura per le suddette attività anche quale responsabile esterno al trattamento;

CONSIDERATO per quanto sopra di revocare la propria determinazione n. A00092, dell'11 marzo 2021, e di approvare e autorizzare la stipula del nuovo schema di contratto, risultante nelle seguenti schede:

- a) contratto;
- b) allegato "A");
- c) allegato "B"),

tutte annesse al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante ed essenziale;

RITENUTO di estendere il servizio in oggetto anche a ulteriori torrette/wall box di ricarica elettrica di cui il Consiglio regionale del Lazio dovesse dotarsi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di revocare la propria precedente determinazione A00092 dell'11 marzo 2021 per intervenuta integrazione dello schema di contratto con la stessa approvato;
2. di affidare il servizio di gestione remota della piattaforma delle torrette per la ricarica dei veicoli elettrici, installate e di futura installazione dal Consiglio regionale all'interno della propria sede in Roma, via della Pisana, 1301, e in particolare la gestione amministrativa delle ricariche e dei pagamenti effettuati dagli utilizzatori, per la durata di anni cinque dalla messa in esercizio delle stazioni di ricarica, all'operatore economico EMOBITALY S.r.l., con sede legale in Milano, Largo Francesco Richini 2/A, C.F./P.I. 09560370968 CIG-Z79312EC45 di formalizzare le intese raggiunte con il precitato operatore economico, tali risultanti da:
 - a) contratto;
 - b) allegato "A";
 - c) allegato: "B";

che si annettono alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale;

3. di nominare la dott.ssa Ines Dominici quale RUP (responsabile unico del procedimento), in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente in relazione alla natura dell'affidamento;
4. di approvare il relativo schema di contratto e gli Allegati "A" e "B" e di autorizzarne la relativa sottoscrizione;
5. di considerare l'efficacia dell'affidamento comunque soggetta alle verifiche d'ufficio riguardanti il possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico, di cui all'articolo 80 e 83, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016;

6. di dare atto che il presente provvedimento possa comunque essere soggetto agli oneri di pubblicità, di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere la presente determinazione al RUP, per gli adempimenti di conseguenza, nonché al dirigente dell'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari, per la gestione delle conseguenze contabili, in considerazione del riversamento all'Amministrazione degli introiti da parte del medesimo operatore economico, al netto della decurtazione del 20% per remunerare i propri costi operativi.

Dott. Aurelio Lo Fazio

Copia

CONTRATTO DI GESTIONE
DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
TRA

EMOBITALY S.r.l., in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante Ing. Mirko Colaluca, con sede legale in Milano, Largo Francesco Richini 2/A, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con C.F./P.I. 09560370968 (n. REA: MI-2099047) (di seguito "**Fornitore**"), di seguito collettivamente anche solo "**Parti**",

E

Consiglio regionale del Lazio, in persona di Aurelio Lo Fazio, con sede in Roma, via della Pisana, 1301, C.F. 80143490581, (di seguito "**Committente**")

PREMESSO CHE:

1. Il Committente è proprietario, e quindi titolare della gestione, delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici censite nell'Allegato A) al presente contratto nonché di quelle di cui successivamente si doterà il Committente stesso.
2. In forza del presente contratto, è intenzione del Committente affidare la gestione delle infrastrutture di cui al punto 1, ivi incluse quelle realizzande, a un soggetto di comprovata esperienza nel settore, selezionato sul mercato di riferimento;
3. Il Fornitore è un operatore specializzato nella gestione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici e nella fornitura di servizi di ricarica agli EV Driver;
4. Il presente contratto è stato autorizzato tramite la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n _____ del _____ ;
5. per lo svolgimento della propria attività di business, il Fornitore fornisce, tra gli altri servizi: (i) l'accesso al network di ricarica da parte degli utenti finali; (ii) la contabilizzazione dei pagamenti relativi alle ricariche eseguite all'interno del network di ricarica da parte degli utenti finali; (iii) la gestione generale del funzionamento del network di ricarica inclusi i suoi sistemi informativi; (iv) ogni altro servizio o attività che l'Amministrazione intende affidare, per l'implementazione o il miglioramento della funzionalità, previa verifica di fattibilità tecnica ed economica da parte del Fornitore.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART.1- PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati al presente contratto (di seguito "**Contratto**") costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo, integrano la volontà negoziale delle Parti e precisano le

obbligazioni a carico delle stesse.

2. Le pattuizioni qui convenute sono tutte essenziali ai fini del consenso alla stipula.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto il servizio di gestione remota (di seguito "**Servizio**"), eseguito dal Fornitore in nome proprio per conto del Committente, delle colonnine di ricarica (di seguito anche solo "**Punti di ricarica**" o, al singolare, "**Punto di ricarica**"), di proprietà del Committente, installate presso la sede in Roma, via della Pisana, 1301.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga:
 - a) al collegamento dei Punti di ricarica al proprio portale (traffico dati della SIM card incluso - se presente);
 - b) alla gestione informatizzata delle operazioni di ricarica;
 - c) alla contabilizzazione delle ricariche eseguite nel singolo Punto di ricarica;
 - d) all'inserimento dei Punti di ricarica all'interno del proprio network di ricarica accessibile al pubblico (se richiesto dal Committente);
 - e) alla gestione dei pagamenti relativi alle sessioni di ricarica effettuate dagli utenti finali (se il Committente intende offrire il servizio di ricarica a pagamento);
 - f) alla formazione a distanza del personale incaricato delle verifiche sulla base del presente contratto.
 - g) alla fornitura di ogni supporto tecnico remoto all'utenza.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. In caso di impossibilità o ritardo di prestare il Servizio, per qualsiasi ragione determinata, nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore, purché non derivante da causa ad esso imputabile. Il fornitore a tali fini assume l'onere di individuare con ogni tempestività e ove possibile la causa e, qualora ascrivibile a forza maggiore, caso fortuito o fatto dell'Amministrazione o del terzo, si obbliga a segnalare la circostanza all'Amministrazione per gli interventi di spettanza.
2. Il Fornitore non è responsabile per danni derivanti da guasti o malfunzionamenti delle infrastrutture di ricarica o della fornitura di energia elettrica alle infrastrutture medesime, qualora ciò possa derivare, per ogni infrastruttura, da mancata connessione alla rete internet o alla mancanza di rete elettrica. In ogni caso, non risponde per danneggiamento o perdita di dati, non ascrivibile a proprie condotte commissive o omissive.
3. In caso di guasto informatico, il Fornitore, se ad esso imputabile, si impegna a ripristinare l'infrastruttura interessata entro il termine di 7 gg. lavorativi dall'evento, decorso il quale è automaticamente costituito in mora.
4. In particolare, ma non in via esaustiva, nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in caso di mancato funzionamento, di mancata corretta manutenzione o di mancato corretto utilizzo delle infrastrutture di ricarica che impediscano la corretta prestazione del

Servizio, ivi incluso qualsiasi danno di natura patrimoniale nonché relativo a danneggiamento o perdita di dati.

5. Il Fornitore consegna all'Amministrazione polizza assicurativa RC/RCT in vigore, per l'attività esercitata, di congruo massimale e si impegna a risottoscriverla alla scadenza o a pagare i premi periodici, per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - AUTONOMIA DEL FORNITORE

1. Il Fornitore eserciterà l'attività oggetto del presente Contratto in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione dal Committente.
2. Il Fornitore si avvarrà di una propria struttura organizzativa e di propri mezzi per lo svolgimento dell'attività sopportando ogni relativa spesa e costo

ART. 5 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTI, FATTURAZIONE

1. Quale corrispettivo per la prestazione del Servizio, per la durata di cui al successivo articolo 9 nonché per tutte le obbligazioni di cui all'articolo 2 assunte dal Fornitore con il presente Contratto, il Committente nulla verserà al Fornitore, avendo già provveduto ad anticipare le cinque annualità di contratto di cui al successivo articolo 9, per un corrispettivo di € 4.770,00.
2. Eventuali, ulteriori importi (dovuti, a titolo di esempio, all'installazione di altre colonnine di ricarica, ovvero alla durata successiva al quinquennio, ovvero a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dell'articolo 2) saranno corrisposti previa emissione di relativa fattura da parte del Fornitore. Il Committente effettuerà il pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura sul sistema di interscambio (SDI), mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore.

ART. 6 ACCESSO AL PUBBLICO, TARIFFA DI VENDITA, ROAMING

1. È facoltà del Committente decidere se abilitare o meno l'accesso al pubblico per ogni Punto di Ricarica. Se l'accesso al pubblico è abilitato, il Fornitore si impegna ad aggiungere il Punto di Ricarica all'interno del proprio network, accessibile agli utenti finali mediante tessere di ricarica, smartphone App e roaming con altri Provider di servizi di ricarica.
2. Il Committente dichiara e prende atto che l'abilitazione dell'accesso al pubblico comporterà la pubblicazione del Punto di Ricarica su diverse mappe pubbliche contenenti la posizione e la descrizione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico.
3. Se l'accesso pubblico è abilitato, il Committente può ridefinire la tariffa del servizio di ricarica; la tariffa consiste in massimo tre componenti: prezzo al kWh, prezzo al minuto e una tariffa fissa per ogni sessione di ricarica. Il Committente potrà quindi stabilire liberamente la tariffa richiesta tramite la combinazione, a sua discrezione, delle tre componenti sopra indicate. A tal riguardo il Fornitore avrà il diritto di definire un importo massimo per ognuna delle tre componenti, al solo scopo di evitare l'inserimento di tariffe che comporterebbero il non utilizzo del Punto di Ricarica

da parte degli utenti finali. La tariffa non è invece modificata per il personale interno e per le categorie di utilizzatori che il Committente si riserva di individuare.

4. È facoltà del Committente modificare la tariffa – anche sostanzialmente – in qualsiasi momento, senza preavviso e con effetto immediato; in tale ipotesi le sessioni di ricarica immediatamente successive al cambio di tariffa saranno contabilizzate con la nuova tariffa.
5. Il Fornitore si impegna a offrire il servizio di ricarica agli utenti finali senza operare una trasformazione delle tariffe decise dal Committente (a titolo esemplificativo: aggiunta di un margine o ricarico sulle tariffe), impegnandosi quindi ad offrire all'utente finale il servizio di ricarica al prezzo deciso dal Committente. Il Fornitore si riserva unicamente il diritto di aggiungere un costo fisso (a carico dell'utente finale) a copertura dei costi amministrativi e finanziari della sessione di ricarica. In nessun caso il costo fisso aggiunto dal Fornitore al prezzo di vendita del servizio di ricarica potrà essere superiore ad euro 1,00 (uno/00), IVA inclusa, per sessione di ricarica.
6. Le Parti convengono che qualora l'utente finale utilizzi il Punto di Ricarica accedendovi tramite un Provider in Roaming, la tariffa a cui il Provider in Roaming offre il servizio non è ad esse nota, dando contestualmente atto che potrebbe essere anche significativamente differente dalla tariffa decisa dal Committente, considerato che il Fornitore non ha potere sulla determinazione della tariffa decisa dal Partner in Roaming.

ART. -7 RIMBORSO PER IL COMMITTENTE

1. Il Fornitore si impegna a rimborsare al Committente per le ricariche eseguite a pagamento l'importo determinato secondo la tariffa prevista al precedente art. 6.3. I pagamenti dovranno avvenire su base trimestrale e dovranno raggiungere una soglia minima pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), IVA esclusa; nel caso in cui la soglia minima non venisse raggiunta, gli importi non pagati saranno aggiunti al pagamento degli importi maturati nel trimestre successivo, fino al raggiungimento della soglia minima. I dettagli delle sessioni di ricarica e dei relativi importi potranno essere scaricati dalla piattaforma che il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Committente per poter verificare l'operatività dei Punti di Ricarica.
2. Il Committente, effettuato il suddetto accesso ai sistemi, emetterà un documento avente valore fiscale al Fornitore, relativo agli importi previsti al precedente art. 7.1. Il Fornitore, una volta verificata la correttezza degli importi, effettuerà il pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Committente.

ART. -8 GESTIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI A UN GRUPPO DI UTENTI

1. Qualora il Committente intenda offrire il Servizio a pagamento con condizioni particolari (quindi senza abilitare l'accesso al pubblico per il Punto di Ricarica oppure con tariffe diverse da quelle definite all'articolo 6.3) a un gruppo di utenti definito dal Committente stesso (ad esempio i dipendenti del Committente), il Fornitore potrà gestire i relativi pagamenti secondo le modalità e i costi previsti nell'Allegato B) al presente contratto.

ART. -9 DURATA E RECESSO

1. Il presente contratto ha durata di anni cinque dalla messa in esercizio delle infrastrutture per la ricarica e scade automaticamente allo spirare del quinquennio senza la necessità di alcuna formalizzazione. Nei tre mesi antecedenti alla scadenza, le Parti potranno congiuntamente richiedere la prosecuzione del servizio di anno in anno, al corrispettivo da definire.
2. E' in ogni caso consentito a ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, tramite comunicazione scritta (racc. r.r. o PEC), che dovrà essere trasmessa all'altra parte almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.
3. Al termine del Contratto, le infrastrutture di ricarica, gli impianti, le attrezzature costituenti le stazioni di ricarica rimarranno nella proprietà del Committente; ogni informazione, sia tecnica che gestionale, ed in genere qualsiasi altro dato relativo alla gestione del Servizio rimarrà invece di esclusiva titolarità del Fornitore, non acquisendo il Committente su tali dati e informazioni alcun diritto di alcun genere, anche di natura intellettuale e/o industriale.

ART. 10 - GARANZIE

1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso delle conoscenze, competenze e dell'esperienza tecnico-professionale nonché di disporre dell'organizzazione dei mezzi e del personale necessari ai fini dell'adempimento del Servizio. È fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 3.2 e 3.3.

ART. 11 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Il Fornitore potrà cedere e/o subappaltare, in tutto o in parte, il Contratto, previa autorizzazione del Committente con provvedimento del Direttore del Servizio competente, da prestarsi nelle forme stabilite dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
2. Il Committente anche senza alcuna particolare formalità, potrà sempre richiedere che le prestazioni siano svolte direttamente dal Fornitore, il quale è solidalmente responsabile per le prestazioni del sub-appaltatore.
3. La cessione di eventuali crediti è comunque soggetta all'art. 106 del d.lgs., 50/2016.

ART. 12 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi all'altra Parte di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta da ciascuna Parte, i suoi beni e il suo personale, acquisita durante lo svolgimento del Servizio (di seguito "**Informazioni Riservate**").
2. Resta inteso che la previsione di cui al punto 1 non impedisce a ciascuna parte di divulgare e trasmettere le Informazioni Riservate (i) ai revisori contabili propri o della sua controllante; (ii) alla controllante; (iii) a consulenti e collaboratori che debbano essere informati, per

l'espletamento del loro mandato, delle Informazioni Riservate; (iv) all'autorità giudiziaria o amministrativa, ove tale divulgazione e trasmissione sia richiesta in forza di un ordine o provvedimento di tali autorità, ovvero in ottemperanza a norme imperative; (v) nelle competenti sedi giudiziali, ove tale divulgazione o trasmissione sia necessaria all'esercizio di un diritto delle Parti.

3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, si obbligano reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riferimento all'adozione delle misure tecniche, organizzative e di sicurezza ivi contemplate. A tal fine, in riferimento al trattamento dei dati di cui al presente Contratto, il Consiglio regionale – di seguito, nel presente articolo, "Titolare del trattamento" ex art. 4, par. 1, n. 7) del reg. (UE) 2016/679 e art. 411 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, 3 e successive modifiche (di seguito, nel presente articolo, "Regolamento di organizzazione") – ed Emobitaly Srl – nella sua qualità di "Responsabile esterno del trattamento" ex art. 4, par. 1, n. 8) e art. 28 del reg. (UE) 2016/679 nonché art. 418 del Regolamento di organizzazione – si obbligano a disciplinare, in conformità con le previsioni di cui articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, i rapporti in materia di protezione dei dati personali attraverso un apposito addendum contrattuale, da sottoscrivere entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto.
4. L'addendum contrattuale di cui al comma 3 contiene, tra l'altro, la definizione: delle finalità del trattamento; della natura e durata del trattamento; del tipo di dati personali trattati e delle categorie di interessati; delle modalità attraverso cui assicurare la sicurezza dei trattamenti; i diritti degli interessati e le procedure in ipotesi di violazione dei dati personali; le modalità di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; le attività di revisione/controllo/ispezione del Titolare del trattamento; gli obblighi del Responsabile esterno del trattamento e/o di eventuali Sub-responsabili esterni del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, si impegna a effettuare i relativi trattamenti attenendosi ai compiti indicati e alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare del trattamento, in conformità con la richiamata normativa europea e statale nonché ai provvedimenti a vario titolo adottati dall'Autorità/Garante per la protezione dei dati personali.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte del Responsabile esterno del trattamento e/o dell'eventuale Sub-responsabile esterno del trattamento, il Titolare del trattamento ha il diritto di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del cod. civ., ferma restando la facoltà di agire in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati ai propri dipendenti e/o ai terzi.

ART. 13 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Quallsivoglia modifica e/o integrazione al presente Contratto è valida solo se risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del Contratto è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 15 - VARIE

1. Le Parti danno espressamente atto che non ricorrono le condizioni di applicabilità degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., in quanto le clausole del presente Contratto sono state oggetto di specifica negoziazione tra le Parti medesime.
2. Salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1419 cod. civ., l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Contratto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole e disposizioni o dell'intero contratto.

Luogo e data

Il Fornitore

EMOBITALY S.r.l.

Il Committente

.....

Copia

CONTRATTO DI GESTIONE
DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

ALLEGATO A

Il corrispettivo previsto dall'art. 5 è pari a € **954,00**, IVA esclusa, per ogni anno di durata del contratto. In caso di durata inferiore, o per il periodo frazionato dell'anno, il corrispettivo sarà dovuto in base all'effettivo periodo di durata.

L'importo è riferito all'infrastruttura identificata dai seguenti dispositivi di ricarica:

- n. **2** unità cod. **ES-XP202xxx/S-MS** "Colonnina 2x [X-Line] – Fino a 22 kW per presa – n. 2 Prese Tipo 2 – Smart (MASTER)"
- n. **6** unità cod. **ES-XP202xxx/S-SL** "Colonnina 2x [X-Line] – Fino a 22 kW per presa – n. 2 Prese Tipo 2 – Smart (SLAVE)"

Le Parti danno atto che il Committente ha già versato, in via anticipata, il corrispettivo relativo ad anni 5 (cinque) del Servizio, pari a € 4.770,00 IVA esclusa. Tale importo è già stato versato direttamente al venditore dell'infrastruttura di ricarica precedentemente elencata, secondo i termini dell'art. 5.3 del Contratto, pagamento di cui il Fornitore riconosce la validità ed efficacia liberatoria nei confronti del Committente.

L'eventuale futura aggiunta di nuove infrastrutture di ricarica comporterà una revisione del corrispettivo di cui all'art. 5 pari a un importo che il venditore dell'infrastruttura di ricarica, sin da ora autorizzato dal Fornitore, andrà a ridefinire con il Committente nell'ottica della prosecuzione del rapporto contrattuale tra le Parti.

Luogo e data

Il Fornitore
EMOBITALY S.r.l.

Il Committente
.....

CONTRATTO DI GESTIONE
DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

ALLEGATO B

L'utente finale effettuerà il pagamento del servizio di ricarica direttamente al Fornitore, secondo modalità operative che dovranno essere preventivamente concordate tra Committente e Fornitore (ad esempio: il Fornitore invia una fattura a fine mese all'utente finale con pagamento mediante addebito diretto SEPA o addebito ricorrente su carta di credito). Il Fornitore si impegna a offrire il servizio di ricarica esattamente alla tariffa decisa dal Committente.

Il Fornitore è responsabile dell'incasso e relativa fatturazione del servizio di ricarica verso gli utenti finali.

Il Fornitore trattiene a titolo di commissione dovuta per l'esecuzione del Servizio il 20% degli importi fatturati agli utenti finali

L'importo rimanente (80%) sarà rimborsato dal Fornitore al Committente; il pagamento dovrà avvenire su base trimestrale e dovrà raggiungere una soglia minima pari a € 50,00, IVA esclusa; nel caso in cui la soglia minima non venisse raggiunta, gli importi non pagati saranno aggiunti al pagamento degli importi maturati nel trimestre successivo, fino al raggiungimento della soglia minima. I dettagli delle sessioni di ricarica e dei relativi importi potranno essere scaricati dalla piattaforma che il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Committente per poter verificare l'operatività dei Punti di Ricarica.

Il Committente emetterà una fattura al Fornitore, relativa agli importi precedentemente determinati.

Il Fornitore, una volta verificata la correttezza degli importi fatturati dal Committente, effettuerà il pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Committente.

Il pagamento degli importi precedentemente determinati verrà eseguito solo a condizione che il Committente sia in regola con il pagamento del corrispettivo definito all'art. 5.1 del Contratto. Nel caso in cui il Committente non fosse in regola con il pagamento del corrispettivo relativo ad un determinato periodo, il pagamento di tutti i rimborsi spettanti al Committente per quel determinato periodo potrà essere sospeso dal Fornitore e sarà effettuato solo nel momento in cui il Committente avrà provveduto al pagamento di tutti gli importi ancora dovuti al Fornitore.

Luogo e data

Il Fornitore
EMOBITALY S.r.l.

Il Committente